DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1970

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/24055, Kodak)

(70/332/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 2,

vista la domanda d'attestazione negativa presentata il 6 maggio 1963 e completata il 2 aprile 1968 dal signor Jean Marot, vice presidente della società Kodak-Pathé, con sede a Parigi, che agiva in nome delle società Kodak-Pathé S.A., Parigi, Kodak AG, Stoccarda, Kodak S.A., Bruxelles, Kodak S.p.A., Milano e Kodak N.V., l'Aia, con la quale dette società hanno chiesto che la Commissione, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 17, accerti che essa non ha motivo d'intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi delle « Condizioni generali per le vendite di prodotti e servizi Kodak in Europa »,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, richiesto in conformità dell'articolo 10 del regolamento n. 17 l'11 giugno 1970,

I

1. Considerando che le società Kodak stabilite nel mercato comune — delle quali la società di diritto americano Eastman Kodak detiene la totalità o quasi del capitale sociale — che fabbricano od importano i suoi prodotti fotografici, cinematografici e chimici, hanno adottato il 1° giugno 1963 condizioni generali di vendita che impongono ai loro diretti acquirenti — oltre a disposizioni relative ai casi di forza maggiore, alle spedizioni e forniture, all'assicurazione delle merci, ai reclami e restituzioni, alla limitazione della loro responsabilità, alla pubblicità, ai marchi di fabbrica, ecc. — anche le sotto indicate clausole in materia di pagamento, prezzo e rivendita dei prodotti Kodak :

« Tutti i pagamenti per prodotti e servizi forniti dalla Kodak in un paese europeo sono effettuabili presso la sede principale della Kodak in quel paese, e cioè : per l'Italia Kodak S.p.A, per la Francia Kodak Pathé, per la Germania Kodak A.G., per il Belgio Kodak S.A. e per i Paesi Bassi Kodak N.V. » (art. 1),

« I prodotti Kodak vengono fatturati ai prezzi di listino in vigore al giorno della consegna intesi come prezzi « franco magazzino Kodak di spedizione. » (art. 2)

« I prodotti Kodak sono forniti alle condizioni seguenti :

a)

b) che non siano rivenduti se non al recapito approvato dalla Kodak ;

c) che non siano nè esportati nè rivenduti per l'esportazione sempre che la legislazione in vigore permetta questo divieto » (art. 8) ;

2. Considerando che, allo scopo di rendere possibile il rilascio dell'attestazione negativa sollecitato dalle sue filiali nel mercato comune, la società Eastman Kodak ha dato istruzione a tali filiali di mettere in vigore il 1° gennaio 1970 condizioni di vendita uniformi comportanti una nuova redazione degli articoli 1, 2 ed 8, paragrafi b) e c), per renderli compatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

3. Considerando che il testo di queste condizioni di vendita, preventivamente trasmesso alla Commissione, comporta, fra l'altro, le disposizioni seguenti :

4. L'articolo 1 precisa che i prodotti esportati dalla Kodak da un paese membro del mercato comune a clienti localizzati in un altro paese membro devono essere pagati alla casa Kodak che ha venduto la merce.

5. L'articolo 2, che determina le modalità di fissazione dei prezzi, dispone che i prodotti esportati a clienti localizzati in uno Stato membro del mercato comune saranno fatturati dalla Kodak ai prezzi di listino in vigore sul mercato dell'esportatore.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

6. Il nuovo testo dell'articolo 8 dispone che i prodotti Kodak siano forniti alle condizioni seguenti :

a)

b) essi devono essere normalmente rivenduti, in ogni fase della distribuzione, solo da personale qualificato ed in locali dove sia possibile la conservazione, l'esposizione e la vendita in condizioni ambientali soddisfacenti ;

c) essi possono essere esportati o rivenduti per l'esportazione nell'ambito dei paesi membri del mercato comune ai prezzi stabiliti dalle due parti trattanti le operazioni stesse. Tuttavia non devono essere né esportati, né rivenduti per l'esportazione per destinazione fuori dal mercato comune, sempre che la legislazione in vigore permetta questo divieto. »

7. Considerando che il contenuto essenziale delle condizioni di vendita modificate è stato pubblicato (1), in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, e che non si è manifestata alcuna opposizione da parte di terzi.

II

8. Considerando che un'attestazione negativa può essere rilasciata, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione constata di non avere motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi delle condizioni generali di vendita delle società Kodak del mercato comune ;

9. Considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

10. Considerando che, nella fattispecie, occorre esaminare, da un lato, la questione della identità delle condizioni di vendita delle società Kodak del mercato comune e, dall'altro, il contenuto stesso di tali condizioni ;

11. Considerando innanzitutto che, anche se le società Kodak del mercato comune praticano condizioni di vendita rigorosamente identiche, lo fanno seguendo le istruzioni della società madre, istruzioni che esse sono tenute ad osservare ;

12. Considerando che qualora sia stabilito, come nella fattispecie, che le società filiali in questione dipendono esclusivamente e completamente dalla loro società madre e che questa esercita effettivamente il suo potere di controllo dando loro istruzioni precise, è praticamente impossibile per le società filiali di comportarsi, nelle loro relazioni reciproche, in modo indipendente nei settori regolati dalla loro società madre ;

13. Considerando, quindi, che l'identità delle condizioni di vendita delle società Kodak del mercato comune non risulta da un accordo o pratica concordata nè fra la società madre e le sue filiali, nè fra le filiali stesse ;

14. Considerando, d'altra parte, che tali condizioni di vendita, fatta astrazione della questione della loro identità, costituiscono accordi tra imprese, essendo necessariamente oggetto di un contratto tra le società Kodak e ciascuno dei loro acquirenti ;

15. Considerando che, nella versione precedente alle suddette modifiche, queste condizioni di vendita rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che, in particolare, quanto sopra vale per l'articolo 8, paragrafo c), di dette condizioni di vendita, in base al quale ciascuna società Kodak del mercato comune vietava ai propri acquirenti diretti di esportare e rivendere per l'esportazione i prodotti da essa forniti, « sempre che la legislazione in vigore permetta questo divieto » ; che, infatti, questa clausola impediva ai rivenditori di prodotti Kodak in ciascuno Stato membro di entrare in concorrenza con imprese che rivendono nel territorio degli altri Stati membri i prodotti Kodak o prodotti analoghi di altre marche, dato che la condizione relativa alla « legislazione in vigore » ben difficilmente poteva essere interpretata dagli acquirenti come un rinvio, tra l'altro, all'articolo 85 del trattato ; che l'articolo 8 b) rafforzava questa disposizione, nonché i mezzi per controllarne l'osservanza, disponendo che i prodotti Kodak potevano normalmente essere rivenduti unicamente ai recapiti approvati dalla società Kodak ;

16. Considerando che, nella loro forma precedente, gli articoli 1 e 2 delle condizioni di vendita potevano essere interpretati nel senso che, qualora le società Kodak del mercato comune avessere venduto in un altro Stato membro ad acquirenti diversi dalla società Kodak ivi stabilita, detti acquirenti

(1) GU n. C 136 del 19. 12. 1968, pag. 3.

avrebbero dovuto pagare la fornitura a quest'ultima società ed ai prezzi da questa praticati, perdendo quindi qualsiasi interesse ad eventuali importazioni dirette, qualunque fosse il livello rispettivo dei prezzi ;

17. Considerando che queste condizioni di vendita avevano per effetto di isolare il mercato di ogni Stato membro e di sottrarre alla concorrenza, a partire da uno o più altri Stati membri, i prezzi applicati in ciascuno di questi mercati ; che queste condizioni limitavano cosí il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri ;

18. Considerando che la Commissione ha informato le società Kodak che tali condizioni di vendita rientravano nel divieto dell'articolo 85 del trattato, e che un'attestazione negativa non poteva quindi essere rilasciata ;

19. Considerando che le nuove condizioni di vendita delle società Kodak del mercato comune non ostacolano più l'esportazione all'interno del mercato comune, poiché tali esportazioni sono persino espressamente autorizzate, a prezzi da determinare liberamente, di modo che i prodotti Kodak possono d'ora in avanti costituire l'oggetto di una concorrenza fra i rivenditori dei vari Stati membri ;

20. Considerando che il divieto fatto agli acquirenti, e rimasto in vigore, di esportare al di fuori del mercato comune non sembra tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che, infatti, la reimportazione nel mercato comune di prodotti Kodak precedentemente esportati da rivenditori sarebbe molto improbabile, in ragione del cumulo dei margini di profitto dei distributori e delle spese di trasporto, nonché dell'ostacolo che risulta dalla tariffa doganale comune delle Comunità europee ; ma che, anche a supporre che una tale reimportazione potesse essere eccezionalmente realizzata, è inverosimile che essa possa essere seguita da una nuova esportazione a destinazione di un altro Stato membro ; che, d'altra parte, dopo l'abolizione dei dazi doganali all'interno del mercato comune e l'entrata in vigore delle nuove condizioni di vendita di Kodak, qualsiasi domanda in uno Stato membro potrà essere soddisfatta direttamente a partire da un altro Stato membro molto più facilmente ed a miglior prezzo che a partire da un paese terzo dove i prodotti richiesti avrebbero dovuto essere prima esportati dal mercato comune ;

21. Considerando, d'altra parte, che la nuova redazione dell'articolo 8, paragrafo b), delle condizioni di vendita di Kodak, indicando in maniera limitativa le condizioni tecniche e materiali che devono essere soddisfatte onde ottenere la fornitura di prodotti Kodak per la rivendita, non permette alle società Kodak nè ai loro grossisti di escludere dalla loro rete di distribuzione i rivenditori che soddisfino a tale condizioni ma che avessere effettuato delle esportazioni o importazioni di prodotti Kodak nel mercato comune ; che, inoltre, il numero e l'importanza degli acquirenti di prodotti Kodak che potrebbero effettuare delle esportazioni all'interno del mercato comune non danno motivo, almeno allo stato attuale delle cose, di temere che tale disposizione sia applicata in modo abusivo per sanzionare siffatte esportazioni rifiutando di approvvigionare i rivenditori che le avessere effettuate ;

22. Considerando infine che, a norma dei nuovi articoli 1 e 2 delle condizioni di vendita Kodak, i prodotti venduti all'esportazione da un'impresa Kodak del mercato comune ad un cliente situato in un altro Stato membro devono essere pagati a quest'impresa Kodak, la quale non può fatturarli a prezzo superiore a quello da essa praticato sul suo mercato nazionale ; che queste disposizioni offrono agli acquirenti dei prodotti Kodak di ciascuno Stato membro la possibilità di acquistare detti prodotti dalle società Kodak degli altri Stati membri se i loro prezzi sono più favorevoli ;

23. Considerando che, nella loro versione modificata, le condizioni di vendita delle società Kodak non hanno per oggetto né per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, salvo forse per il divieto di esportare al di fuori del mercato comune stesso, divieto che comunque non sembra poter prigiudicare il commercio tra Stati membri ;

24. Considerando che non vi è quindi motivo per la Commissione, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei confronti delle condizioni di vendita modificate delle società Kodak del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire a norma delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei confronti delle condizioni generali di vendita delle società Kodak del mercato comune, quali sono formulate ed applicate con decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle seguenti società :

— Kodak-Pathé, Parigi, Francia,
— Kodak A.G. Stoccarda, Germania,
— Kodak S.A., Bruxelles, Belgio,
— Kodak S.p.A., Milano, Italia, e
— Kodak N.V., L'Aia, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY